

Ordine degli Avvocati di Cagliari

(Piazza Repubblica - Palazzo di Giustizia c.a.p. 09125 - Telefono 070/30.83.04 - 070/30.83.03 - fax 070/30.66.74)

e-mail: avv.ca@libero.it - www.ordineavvocaticagliari.it

Prot.n. 626

Cagliari, 12.04.2016

A TUTTI GLI ISCRITTI
ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI E
REGISTRO PRATICANTI
LORO SEDI


OGGETTO: convenzione tirocini formativi presso gli Uffici Giudiziari.

In data 22 marzo c.a. è stata stipulata una convenzione in materia di "Tirocino formativo presso gli Uffici Giudiziari dei praticanti avvocati" tra la Corte d'Appello di Cagliari e il nostro Consiglio dell'Ordine.

La convenzione, presentata nel corso dell'Unione delle Curie è stata approvata dai Consigli di Nuoro, Oristano, Lanusei e Tempio con una integrazione recepita anche dal Coa di Cagliari e dalla Corte d'Appello che ha sottoscritto il nuovo documento che oggi si trasmette con le addende introdotte.

Cordiali saluti

Il Consigliere Segretario
Avv. Mauro Cuccu



CONVENZIONE PER IL TIROCINIO FORMATIVO PRESSO

GLI UFFICI GIUDIZIARI DEI PRATICANTI AVVOCATI

Art. 73 d.l. 21 giugno 2013 n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito in legge con modificazioni con l. 9 agosto 2013, n. 98.

Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Cagliari, in persona della sua Presidente avv. Rita Dedola;

e

La Corte d'appello di Cagliari, in persona della sua Presidente dott.ssa Grazia Corradini;

rilevato che

- l'art. 73 d.l. 21 giugno 2013 n. 69 (*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*), convertito in legge con modificazioni con l. 9 agosto 2013, n. 98, prevede il cd. stage, cioè la formazione presso gli uffici Giudiziari dei laureati in giurisprudenza "[...] che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e di diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età [...]", i quali "[...] possono accedere, a domanda per una sola volta, a un periodo di formazione teorico pratica presso le corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici e i tribunale di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di 18 mesi [...]";

richiamati

- il comma 5 *bis* del già citato art. 73, secondo cui "[...] l'attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta in collaborazione con i consigli dell'ordine degli avvocati e con le scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal capo dell'ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una scuola di specializzazione per le professioni legali [...]";

- e i successivi commi 10 e 13 sempre dell'art. 73, per i quali lo stage di cui sopra può essere svolto anche contestualmente al tirocinio per l'accesso alla professione forense [cd. praticantato] e che l'esito positivo dello stage svolto contestualmente alla pratica forense è

"[...] valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale [...]", che è attualmente di 18 mesi;

considerato che

con comunicazione del 29.12.2015 prot. n. 13522/131 Segr/A.G., la Presidente della Corte d'appello, dott.ssa Grazia Corradini, si è resa disponibile a sottoscrivere un accordo/convenzione con il Consiglio dell'Ordine degli avvocati, che regolamenti lo svolgimento contestuale dello stage e della pratica forense da parte dei praticanti avvocati e che il Consiglio dell'Ordine degli avvocati intende aderire a tale richiesta della Presidente della Corte d'appello;

ed affermato che

la contestualità dello stage e del praticantato di cui sopra, deve consentire al praticante avvocato, pure stagista, di apprendere ed imparare a svolgere al meglio la professione di avvocato, attraverso un idoneo percorso formativo, che sia dato sia dalla pratica seriamente compiuta presso uno studio legale, che da un altrettanto percorso formativo avuto presso gli uffici giudiziari come stagista;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

La presente convenzione individua e disciplina le regole che devono essere osservate dai praticanti avvocati iscritti nell'apposito registro tenuto dall'Ordine degli avvocati di Cagliari, che intendano svolgere, contestualmente alla pratica forense, il tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 d.l. 21 giugno 2013 n. 69 (*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*), convertito in legge con modificazioni con l. 9 agosto 2013, n. 98.

Articolo 2

Il praticante avvocato, previo consenso scritto del capo studio ove compie la pratica forense, può svolgere contestualmente lo stage della durata di 18 mesi, affinché possa essergli riconosciuta l'equivalenza ad un anno di pratica professionale.

Nel periodo di 18 mesi di contestuale svolgimento di pratica forense e di stage, il praticante avvocato, per ogni semestre [tre semestri in tutto], deve avere partecipato ad almeno dieci udienze [civili e penali] relative a cause nelle quali il capo studio sia il dominus.

Al termine dei 18 mesi il praticante avvocato deve depositare presso l'Ordine degli avvocati di Cagliari sia una relazione scritta nella quale siano trattati quattro casi che abbia avuto modo di esaminare nel corso della frequentazione dello studio legale ove svolga la pratica forense, sia la relazione di fine stage sottoscritta dal magistrato presso il quale l'abbia svolto, nonché sostenere un colloquio presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Cagliari teso alla valutazione dell'esercizio in concreto della pratica forense nei 18 mesi in questione.



de

Ai fini, invece, dell'ottenimento del certificato di compiuta pratica, il praticante avvocato dovrà avere svolto un ulteriore semestre di pratica forense, nel corso del quale dovrà avere partecipato ad almeno venti udienze [civili e penali] relative a cause nelle quali il capo studio sia stato il dominus.

Il capo studio del praticante avvocato, al termine dei 18 mesi di contestuale svolgimento di praticantato e stage disciplinato in questo articolo, sia prima del colloquio del praticante presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati, che al termine dell'ulteriore semestre di esclusiva pratica legale, dovrà asseverare con atto scritto, assumendosene la relativa responsabilità, che il praticante avvocato ha frequentato il suo studio, ha partecipato a tutte le udienze indicate nel libretto della pratica e ha proficuamente osservato, sotto la sua attenta vigilanza e tutela, un idoneo percorso formativo in studio teso all'apprendimento della professione e della deontologia forense.

Articolo 3

Nel corso del tirocinio i capi degli uffici giudiziari e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati potranno concordare modalità di svolgimento dell'attività di formazione degli ammessi allo stage iscritti alla pratica forense, con la predisposizione di incontri seminariali, convegni e altre iniziative didattiche.

Articolo 4

I praticanti avvocati, durante il contestuale svolgimento dello stage e della pratica forense, devono rispettare gli stringenti obblighi di riservatezza, riserbo e segretezza previsti per legge con riferimento alle informazioni e alle conoscenze comunque acquisite durante lo stage, nonché astenersi dalla deposizione testimoniale.

I praticanti avvocati ammessi allo stage non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio, dall'eventuale studio legale associato e dai suoi diversi componenti.

Articolo 5

Il praticante ammesso allo stage non può esercitare attività professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, né può rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

Articolo 6

Ferme le previsioni legali sulla possibile interruzione dello stage per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario, il praticante ammesso allo stage osserva gli stessi doveri e norme

deontologiche degli avvocati ed è soggetto al potere disciplinare del consiglio dell'ordine ai sensi dell'art. 42 l. 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense).

Articolo 7

E' fatto divieto ai praticanti avvocati di esaminare, durante lo stage, fascicoli relativi a procedimenti trattati dallo studio legale presso il quale sono o sono stati praticanti, o quelli nei quali abbiano, per qualsivoglia ragione, conoscenza personale, anche marginale, di alcune delle parti in causa.

Ai praticanti avvocati è fatto divieto di esercitare attività professionale innanzi all'ufficio presso cui svolgono lo stage, né possono assistere o rappresentare, anche solo stragiudizialmente, le parti dei procedimenti nei quali egli è stato coinvolto, anche solo marginalmente o indirettamente, nel corso dello stage.

Articolo 8

Non sussiste alcuna incompatibilità o limitazione dell'attività professionale per l'avvocato presso cui il tirocinante svolge o abbia svolto la pratica forense, per l'eventuale studio legale associato e per i suoi diversi componenti, sia davanti all'ufficio giudiziario, sia davanti al magistrato formatore.

Cagliari, 6-4-2016

Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Cagliari



[La Presidente]

Avv. Rita Dedola

Corte d'appello di Cagliari

[La Presidente]

Dott.ssa Grazia Corradini